

**COMUNE DI TORTORETO**

**Provincia di Teramo**

**\* \* \***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO COMUNALE  
AGGIORNATO AL GDPR  
REGOLAMENTO UE N. 2016/679**

## INDICE

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Finalità
Articolo 4	Trattamento dei dati personali

### CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5	Notificazione
Articolo 6	Designati
Articolo 7	Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa di controllo
Articolo 8	Nomina designati al trattamento dei dati personali della videosorveglianza
Articolo 9	Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza - Accesso al sistema e parola chiave

### CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 10	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Articolo 11	Obblighi degli operatori
Articolo 12	Informazioni rese al momento della raccolta

#### Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 13	Diritti dell'interessato
-------------	--------------------------

#### Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Articolo 14	Sicurezza dei dati
Articolo 15	Cessazione del trattamento dei dati
Articolo 16	Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
Articolo 17	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

**Sezione IV**  
**Comunicazione e diffusione dei dati**

Articolo 18    Comunicazione

**CAPO IV**  
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Articolo 19    Tutela

**CAPO V**  
**MODIFICHE**

Articolo 20    Modifiche regolamentari

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 21    Tutela dei dati personali  
Articolo 22    Pubblicità del Regolamento  
Articolo 23    Rinvio dinamico  
Articolo 24    Entrata in vigore.

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Tortoreto.
2. Per tutto quanto non è disciplinato con il presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, successivamente anche GDPR, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal Dlgs. n. 101 del 10 agosto 2018 ed alla normativa vigente in materia costituita da leggi, provvedimenti, decisioni del Garante e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza.
3. In ossequio al disposto del “*Provvedimento generale sulla videosorveglianza*”, datato 8 aprile 2010, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e delle Linee guida sulla protezione dei dati personali raccolti attraverso dispositivi video aggiornate il 29 gennaio 2020 da EDPB, Comitato dei Garanti Europei, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.

### Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell’area interessata;
  - b) “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
  - d) “**titolare**”, il Comune di Tortoreto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) “**responsabile del trattamento**”, il soggetto esterno nominato dal titolare al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
  - f) “**autorizzati**” soggetti interni all’amministrazione che si occupano del trattamento dei dati personali;
  - g) “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j) “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Articolo 3** **Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Tortoreto - Comando Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

### **Articolo 4** **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tortoreto, in particolare dal D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla Legge 7 marzo 1986 n.65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 “*Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”, dal D.L. 23 maggio 2008, n.92, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”, convertito in Legge 24 luglio 2008, n.125, dal D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in Legge 23 aprile 2009, n.38, recante “*Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale.
4. Nell’implementazione del sistema di videosorveglianza, la funzionalità dell’impianto potrà essere, altresì, improntata alla ulteriore vigilanza ambientale per controllare l’abbandono, deposito e conferimento di rifiuti nel territorio comunale.
5. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
  - b) alla tutela della sicurezza urbana, a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - c) alla tutela del patrimonio comunale e delle aree adiacenti gli stabili comunali, a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- d) al controllo di determinate aree;
  - e) al monitoraggio del traffico.
6. In caso di implementazione del sistema di videosorveglianza, anche in funzione dell'ulteriore eventuale vigilanza ambientale ai fini del controllo dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nel territorio comunale, gli impianti di videosorveglianza potranno essere, altresì, finalizzati:
- f) al controllo dell'abbandono, deposito e conferimento di rifiuti.
7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area sorvegliata.
8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento e degli incaricati, sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, sedi stradali durante la pulizia periodica, o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
10. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'accertamento di violazioni al Codice della Strada, salvo nei casi di ricostruzione di sinistri stradali e per l'accertamento delle relative responsabilità.
11. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere componenti il sistema di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente le telecamere risultano specificate per finalità, quantità ed ubicazione, con successivi atti deliberativi di Giunta Comunale, rispettivamente, n.284 del 21.10.2008 (prima installazione), n.260 del 29.09.2010 (implementazione) e n.242 del 13.11.2013 (progettazione cofinanziata con risorse PAR FSC Abruzzo 2007/2013 – Linea di azione V.3.1.b), come di seguito:
- a. Giardini del belvedere (1)
  - b. Parco automezzi presso i silos (3)
  - c. Zona barche lungomare sud (1)
  - d. Aerea giochi lungomare vascello di legno (1)
  - e. Cortile ad ovest plesso scolastico Lido (1)
  - f. Parcheggio bocciodromo (1)
  - g. Piazza Galvaligi (2)
  - h. Torre dell'orologio (1)
  - i. Cimitero comunale (1)
  - j. Piazza Madonna di Fatima – Salino (1)
  - k. Lungomare ponte fiume salinello (1)
  - l. Lungomare sud piazza Ambassador area camper (1)
  - m. Piazza caduti del mare (1)
  - n. Rotonda Carducci (1)
  - o. Incrocio via Carducci via Archimede (1)
- A detti siti, in cui è prevista la installazione delle videocamere, risultano, altresì, affiancati i

seguenti ulteriori due siti, consistenti in:

- p. Postazione ricevente e trasmittente nel Belvedere
  - q. Sede operativa e centro ricezione dati presso il Comando polizia locale.
12. Nell'implementazione del sistema di videosorveglianza con altri apparati fissi, destinati per le medesime finalità, alla ripresa di altri spazi ed aree pubbliche e/o di proprietà comunale, la cui localizzazione verrà deliberata con atto di Giunta Comunale, dovranno essere adottati, per quanto possibile tecnicamente, gli stessi criteri posti a tutela della riservatezza dei cittadini dettati dal presente regolamento. Dette telecamere avranno le medesime caratteristiche descritte nella documentazione tecnica relativa alle telecamere già previste, conservata agli atti del Comune.
13. Per quanto attiene la eventuale videosorveglianza con telecamere nei luoghi ove avviene l'abbandono e/o il deposito incontrollato di rifiuti, il fine che si intende perseguire è l'accertamento finalizzato alla irrogazione di misure sanzionatorie, anche di natura amministrativa, in detti siti oggetto di deposito e/o abbandono incontrollato di rifiuti, anche nel rispetto della normativa concernente il conferimento degli stessi.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Articolo 5**

##### **Notificazione**

1. Il Comune di Tortoreto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi previsti dalla normativa in materia, inclusa la notificazione al Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 2016/679.

#### **Articolo 6**

##### **Designati**

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco quale titolare del trattamento, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Tortoreto (TE) presso il Comando della Polizia Locale, è designato/a quale responsabile della gestione del servizio, con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, ai sensi per gli effetti dell'art.2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato D.Lgs. n.101/2018.
2. Il designato deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato responsabile della gestione del servizio procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato quale responsabile della gestione del servizio devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di nomina.
5. I dipendenti e collaboratori del Comando di Polizia Locale designati al trattamento dei dati personali derivanti dalla videosorveglianza ed autorizzati al materiale trattamento,

devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del designato.

### **Articolo 7**

#### **Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa di controllo**

1. L'accesso all'interno della sala operativa di controllo collocata presso gli uffici della Polizia Locale dove si trovano le strumentazioni di controllo e di archiviazione dell'intero sistema di videosorveglianza fisso, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al responsabile della gestione del servizio, ai designati per il trattamento dei dati personali nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Locale e degli addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal designato responsabile della gestione del servizio o dai designati per il trattamento dei dati personali.
3. Possono accedere all'interno della sala operativa solo i soggetti autorizzati addetti ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, quale il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. L'accesso agli apparati ed ai dati costituenti l'intero sistema di videosorveglianza è invece consentito esclusivamente al designato responsabile della gestione del servizio, ai designati al trattamento dei dati personali in servizio presso la Polizia Locale ed ai soli tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione, individuati nominativamente dal designato responsabile della gestione del servizio.
5. I designati del trattamento dei dati personali impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

### **Articolo 8**

#### **Nomina designati al trattamento dei dati personali della videosorveglianza**

1. Il titolare del trattamento nomina un numero adeguato di designati al trattamento dei dati personali idoneo a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Locale.
2. I designati sono nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. I soggetti designati al trattamento dei dati personali autorizzati alla gestione dell'impianto e del materiale trattamento dei dati operano inserendo nel sistema la propria password e tengono copia delle chiavi di accesso alla sala operativa. Nell'ambito dei designati vengono individuati uno o più dipendenti in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di coordinamento e di controllo sul restante personale, con particolare riferimento alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni poste dal presente regolamento a tutela della riservatezza delle persone.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli designati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Nell'ambito dei designati, verranno individuati con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa

ed agli armadi rack provvisti di serratura antiapertura contenenti i server di videoregistrazione. Il sistema è configurato in maniera tale che il designato responsabile della gestione del servizio ed i designati al trattamento dei dati personali, accedano allo stesso con diverse passwords, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

6. Ciascun operatore sarà personalmente responsabile della custodia delle credenziali ad egli assegnate e provvederà a modificare autonomamente la password con periodicità di legge.

### **Articolo 9**

#### **Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza - Accesso al sistema e parola chiave**

1. L'impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio prevede un sistema di telecamere IP, che permettono la visione sia diurna che notturna, tutte collegate alla centrale operativa di controllo presso il Comando Polizia Locale, mediante una rete di connessione wireless. Le immagini vanno convogliate e catturate in un Server/Nas di registrazione dedicato, sito in un locale del Comando Polizia Locale. Il trasferimento delle immagini, mediante ponti radio, avviene da ogni sito verso la stazione ricevente-trasmittente posta sul belvedere di Tortoreto alto, da dove tutto il flusso di dati viene rilanciato verso la sede del Comando Polizia Locale, dove è prevista la sala operativa e di controllo.
2. Le specifiche tecniche delle telecamere e dei siti tutti sono descritte in apposita documentazione tecnica conservata agli atti del Comune.
3. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile del servizio, ai soggetti autorizzati ed al responsabile del trattamento esterno, se nominato, come indicato negli articoli precedenti.
4. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto installate sul territorio comunale.
5. I dati oggetto di trattamento dovranno essere custoditi e tutelati anche secondo quanto previsto dal GDPR n. 2016/679, dalle "Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza", adottato dall'EDPB - Comitato dei Garanti Europei - in assemblea plenaria il 10 luglio 2019.
6. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale, o in bianco/nero in caso contrario. I dati trasmessi dalle unità di ripresa sono raccolti, registrati e conservati in un Nas posto in un locale presso il Comando Polizia Locale. Le immagini trasmesse vengono visualizzate mediante un monitor posto nella sala operativa di controllo presso la sede del Comando Polizia Locale. Il presidio della sala operativa non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio. L'impiego del sistema di videoregistrazione è attivo 24 ore su 24, ad eccezioni della registrazione riferita alla telecamera posizionata nel cortile interno, a lato ovest, della plesso scolastico Scuola Primaria di Tortoreto Lido, che è attiva unicamente nella fascia oraria dalle 18:00 alle ore 07:00. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato per fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante del reparto. In tali circostanze i dati oggetto di indagine potranno essere riversati su idoneo supporto digitale e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta. A tal fine, dovrà essere cura del soggetto richiedente provvedere alla fornitura di idonei supporti ottici o magnetici di capacità adeguata a contenere le immagini video registrate di cui si richiede l'estrazione. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore

conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici o nel caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello sopra definito, si applicano i dispositivi di cui ai punti 3.2 e 3.4 del provvedimento del Garante 8 aprile 2010. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini del sistema di registrazione, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo tale da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo per illeciti che si siano verificati, in relazione indagini delle autorità giudiziaria o forze di polizia. L'utilizzo del sistema di registrazione e del nas dedicati non consente di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini, senza l'utilizzo di opportune attrezzature.

7. Limitatamente all'impianto di videosorveglianza installato nel cortile interno, a lato ovest, del plesso scolastico Scuola Primaria del Lido, la relativa telecamera sarà in funzione esclusivamente negli orari di chiusura dell'istituto scolastico, e, quindi, unicamente negli orari serali e notturni, con accensione alle ore 18:00 e spegnimento automatico alle ore 07:00 del giorno successivo, a garanzia del diritto alla riservatezza dello studente, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. n.249/1998.

### **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

##### **Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 4, comma 5, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. E' istituito il "registro di accesso agli archivi elettronici della banca dati". Con separato atto è individuato e nominato il personale responsabile della tenuta del registro. Il registro di accesso

dovrà contenere traccia di tutte le operazioni di accesso alla visione dei filmati archiviati, ed in particolare:

- data ed ora di accesso agli archivi;
- dati identificativi del soggetto richiedente ed estremi della richiesta;
- dati identificativi dell'incaricato del trattamento che ha effettuato l'accesso agli archivi;
- dati relativi ad eventuali supporti contenenti filmati estratti dall'archivio, consegnati all'Autorità richiedente.

Ogni accesso eseguito dal designato responsabile della gestione del servizio, dai designati al trattamento dei dati personali o dagli autorizzati del trattamento deve essere debitamente motivato e riportato su apposito registro.

### **Articolo 11** **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza, e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Articolo 12** **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Tortoreto, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente con le informazioni obbligatorie conformi ai dettami di legge, in prossimità delle aree, strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – La registrazione è effettuata da Comune di Tortoreto per fini di sicurezza – Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)".
2. La suddetta segnaletica potrà inglobare eventuali ulteriori simboli o stilizzazioni di esplicita ed immediata comprensione (come ad esempio, nel rispetto della circolare in tema di Informazioni e Pubblicità degli interventi finanziati dal PAR FSC 2007/2013 – per i siti i cui progetti sono cofinanziati nell'ambito del PAR FSC)
3. Presso i siti di cui all'art. 9 punto 7 del presente regolamento, la segnaletica dovrà, altresì, riportare la scritta: "*videosorveglianza attiva esclusivamente nell'orario di chiusura dell'istituto scolastico*".
4. Il Comune di Tortoreto si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del

trattamento medesimo, ai sensi del successivo art.15, con un anticipo di giorni sette, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Articolo 13**

##### **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che lo riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate misure idonee di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.  
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge.  
A tal fine, può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.  
L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D. – D.P.O.) previsto dall'articolo 37 del regolamento europeo n. 2016/679 oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c. di ottenere, a cura del titolare del trattamento o designato responsabile della gestione del servizio, senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla particolare normativa vigente in materia di "privacy".

### **Sezione III**

## **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

### **Articolo 14 Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato nel presente regolamento. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.  
Alla sala operativa di controllo presso il Comando Polizia Locale può accedere solo ed esclusivamente il personale indicato al precedente articolo 7.

### **Articolo 15 Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.
2. Ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2016/679, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
  - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - b) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento UE, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento UE;
  - c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  - d) i dati personali devono essere cancellati per un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

### **Articolo 16 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679.

### **Articolo 17**

#### **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del Regolamento UE n. 2016/679.

### **Sezione IV**

#### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### **Articolo 18**

#### **Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Tortoreto a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Articolo 19**

#### **Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 s.m.i., come adeguato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Articolo 6.

### **CAPO V**

#### **MODIFICHE**

### **Articolo 20**

#### **Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti

amministrativi dell’Autorità Garante di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21 Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

### **Articolo 22 Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D. – D.P.O.) anche ai fini dell’aggiornamento del registro delle attività di trattamento, e ai responsabili degli uffici Comunali indicati nell’atto deliberativo di approvazione.

### **Articolo 23 Rinvio dinamico.**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di eventuali sopravvenute norme vincolanti europee, statali, regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 24 Entrata in vigore.**

1. L’odierno Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. Con l’approvazione dell’odierno Regolamento sono automaticamente abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale e nei vari regolamenti comunali che siano in contrasto e, comunque, incompatibili con la presente disciplina.